

# Il Nuovo procedimento ordinario di cognizione

Relatori: Avv. Prof. Raffaella Muroi

Professore di diritto processuale civile  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dott. Riccardo Martinoli  
Ricercatore di Diritto processuale civile  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi

Webinar 20 gennaio 2022

# PNRR e Riforma della giustizia civile

**“Il Sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell’intera economia”**

Obiettivo: armonizzare il sistema giustizia italiano con quelli degli Stati membri UE

Legge 26 novembre 2021, n. 206

“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”

# Legge 26 novembre 2021, n. 206

Giustizia rapida, deformalizzata, efficiente

Rapidità: incentivate A.d.r.; sistema di preclusioni rigoroso; riduzione radicale arretrato giudiziario.

Efficienza: digitalizzazione del processo; istituzione dell'Ufficio del processo "equipe" del Giudice.

Deformalizzazione: valorizzazione del raggiungimento dello scopo dell'atto e non delle forme.

---

# Legge 26 novembre 2021, n. 206

Primi commenti “a caldo” della legge delega:

Per raggiungere gli obiettivi del PNRR  
(specie riduzione del 40% del contenzioso entro il 2025)

**necessari profondi interventi di  
riorganizzazione degli Uffici giudiziari e del  
personale addetto alla giustizia**

La riforma dei riti non è comunque fattore  
determinante

---

# L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL «PROGETTO LUISO» AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO

**IN POCHI MESI E' STATA CONFEZIONATA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE CON LINEE DI INTERVENTO AD AMPIO RAGGIO**



**MOLTI I RIPENSAMENTI IN CORSA SPECIE PER IL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE E PER LE IMPUGNAZIONI**

# Legge 26 novembre 2021, n. 206

## Tempistiche

Decreto del Ministero della Giustizia 14.01.2021: nominati 7 gruppi di lavoro

- 1) Adr e arbitrato
- 2) Principi generali processo civile, pct e ufficio del processo
- 3) Procedimento di I grado
- 4) Appello e cassazione
- 5) Processo del lavoro, esecutivo e camera di consiglio
- 6) Procedimento status, minorenni e famiglia
- 7) Istituzione tribunale per le persone, minorenni e famiglie

# Legge 26 novembre 2021, n. 206

## Tempistiche

Decreto del Ministero della Giustizia 14.01.2021:  
nominati 7 gruppi di lavoro

I bozza dei Decreti legislativi:

15.05.2022 (gruppi 1 - 6)

30.10.2022 (gruppo 7 - Riforma processo di famiglia e Tribunale delle persone)

# Legge 26 novembre 2021, n. 206

## ANALISI RIFORMA PROCESSO DI COGNIZIONE E IMPUGNAZIONI

ART. 1:

1.5: Riforma del processo di cognizione davanti al  
Tribunale monocratico (lett. a-t)

(la lett. n. dedicata anche alla *revisio* del rito sommario 702-  
bis c.p.c.)

1.6.: Riforma disciplina rito davanti Tribunale in  
composizione collegiale

1.8. Riforma appello

1.9. Riforma giudizio di cassazione



# L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL «PROGETTO LUISO» AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO

- ❑ **LEGGE-DELEGA DEDICA ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE L'ART. 1 PUNTO 5**
- ❑ **CONTIENE GIA' UNA DISCIPLINA IN PARTE MOLTO PUNTUALE, CHE NON NECESSITA DI NORME ATTUATIVE**
- ❑ **IL TESTO RIVELA LA NECESSITA' DI INTERVENIRE CON I DECRETI DELEGATI PER CHIARIRE NORME DELLA LEGGE-DELEGA DI DUBBIA INTERPRETAZIONE**
- ❑ **PER ALCUNI PROFILI (SPECIE PER INTERVENTO DEI TERZI) LA DELEGA E' AMPIA E RIMETTE AL LEGISLATORE DELEGATO**

---

**L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL N. 1662  
GOVERNATIVO AL TESTO DEFINITIVO  
APPROVATO**

**SCELTE NORMATIVE PROPOSTE NEL DDL  
GOVERNATIVO DI AGOSTO 2021 ABBANDONATE NEL  
TESTO DEL DDL PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE E CONSIDERAZIONE DEL PARERE  
CSM DI SETTEMBRE 2021**



**ABBANDONO DELLA SCELTA PER IL RITO SOMMARIO  
QUALE NUOVO RITO ORDINARIO  
RIMANE RITO ORDINARIO CON ATTO DI CITAZIONE  
MA IMPORTANTE REVISIO DELLA DISCIPLINA DELLA  
SUA FORMA-CONTENUTO**

# L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL «PROGETTO LUISO» AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO

**RECUPERATA IN PARTE LA SCELTA DELL'ORIGINARIO PROGETTO GOVERNATIVO DI RIESUMARE IL DEFUNTO RITO SOCIETARIO**



- ❑ **REVISIO DELLA FORMA-CONTENUTO ATTI INTRODUTTIVI**
- ❑ **REVISIO IMPORTANTE DEL REGIME DI PRECLUSIONI E DELLA SCANSIONE DELLE MEMORIE DI TRATTAZIONE**
- ❑ **ANTICIPAZIONE DELLA DEFINIZIONE DEL THEMA DECIDENDUM E PROBANDUM PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE**
- ❑ **SOSTITUZIONE DELLA TRIADE DI MEMORIE SESTO COMMA 183 C.P.C. CON DOPPIO GIRO DI MEMORIE PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA**

# L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL «PROGETTO LUISO» AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO

## ❑ REVISIO IMPORTANTE DELLA FASE DECISORIA

**SIA PER LE MODALITA' CONCRETE DI DECISIONE**

**SIA PER LA RIDUZIONE DELLA COLLEGIALITA' E OMOLOGAZIONE DEL RITO A DECISIONE COLLEGIALE CON QUELLO INNANZI A GU**

❑ **ABBANDONO PROGETTO DELL'ESTENSIONE PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE AL PROCESSO CONTUMACIALE**

❑ **ABBANDONO PROGETTO DELLA SCELTA DI ELIMINARE IL CD. FILTRO IN APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.**

# L'ITER LEGISLATIVO DAL DDL «PROGETTO LUISO» AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO

## VERE E PROPRIE NOVITA' NORMATIVE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO



- ❑ I NUOVI PROVVEDIMENTI SOMMARI INTERINALI DI DUBBIA NATURA CAUTELARE ANTICIPATORIA E RECLAMABILI EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.

(lett. o-p)

- ❑ RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

# NUOVA FORMA-CONTENUTO ATTO DI CITAZIONE

atto di citazione ad udienza fissa, art. 163 c.p.c:

- «i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (163 n. 4) **esposti in modo chiaro e specifico**» (lett.b)
- «indicazione specifica dei mezzi di prova e documenti (163 n. 5)»; lett. c) (venuto meno inciso «a pena di decadenza» del progetto: parere Csm)
- lett. d): “avvertimento” ex art. 163., co. 3, n. 7 integrato:  
la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

## NUOVA FORMA-CONTENUTO COMPASA DI COSTITUZIONE. ART. 167 CPC

- Lett. e) il convenuto deve «proporre tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda **in modo chiaro e specifico** e che, ferme le preclusioni già previste, **indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti**



**PER LE PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NON SI PREVEDONO APPARENTEMENTE DECADENZE NE' PER L'ATTORE NE' PER IL CONVENUTO NELLA FASE INTRODUTTIVA**

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

**2 Memorie istruttorie anticipate “entro un congruo termine” rispetto all’udienza fissata in citazione**

## **A PENA DI DECADENZA**

**Memoria n. 1 per attore:** domande riconvenzionali, eccezioni o chiamata in causa di terzo resesi necessarie in base alle difese del convenuto; precisare e modificare le domande (e le eccezioni) già formulate; indicare a pena di decadenza i **nuovi mezzi istruttori (PROBLEMI DI COORDINAMENTO)**

**Memoria n. 1 per convenuto,** entro un successivo termine, precisazione di domande, conclusioni; **a pena di decadenza indicare i mezzi di prova** e prove documentali

**Memorie di replica:** replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria (termini da fissare dal l. delegato)



# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

## Preclusioni delle istanze istruttorie

Il progetto di riforma governativa prevedeva la c.d. barriera istruttoria già negli atti introduttivi;

Legge delega: individua i termini di preclusioni con le memorie precedenti all'udienza.

Difetto di coordinamento fra la preclusione della memoria 1 attorea "nuove istanze istruttorie" e memoria del convenuto non si specifica "nuove".

Per quanto riguarda la "nuova" memoria di replica non si prevede che le contestazioni alle domande ed eccezioni siano da formularsi a pena di decadenza.

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

Preclusioni delle istanze istruttorie

UDIENZA DI PRIMA TRATTAZIONE DIVIENE OCCASIONE PER CORREGGERE EVENTUALI CORTOCIRCUITI NELLE PRECLUSIONI DI QUESTO SCAMBIO DI MEMORIE

ES. PROVA CONTRARIA CHE NASCE DALLA REPLICA AVVERSARIA

## (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

Sarà il legislatore delegato a dover **determinare i termini per le memorie** CRITERIO: *permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il piu' ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile*


Termini rigorosamente predeterminati dalla legge, non concessi dal Giudice.

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

## Intervento e chiamata in causa del terzo (artt. 105 e 106 c.p.c.)?

Si demanda al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina al fine di consentire il coinvolgimento del terzo nel processo (norma sollecitata dal CSM parere di settembre 2021)

Necessario armonizzare la disciplina dei termini delle memorie con le esigenze inerenti alla costituzione del terzo, in specie se chiamato dal convenuto.



**OBIETTIVO:** definire thema decidendum e probandum già alla prima udienza.

# UDIENZA DI PRIMA TRATTAZIONE: 183 C.P.C.

- ❑ le parti devono comparire personalmente (argomento di prova mancata comparizione ingiustificata)
- ❑ il giudice tenta la conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. Il Giudice potrà, in ogni caso, formulare una proposta di conciliazione fino all'udienza di p.c.
- ❑ il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.



LA PRIMA UDIENZA DIVIENE  
ANCHE UDIENZA DI AMMISSIONE PROVE

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

## FASE DECISORIA

A) Il giudice potrà disporre la discussione orale della causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 gg. decorrenti dall'udienza di discussione (termine NON appare perentorio);

B) Se il GU non dispone la discussione orale:

- fissa udienza di rimessione della causa in decisione;
- assegni un termine non superiore a 60 gg prima dell'udienza per il deposito di **note scritte di p.c.**;
- termini perentori non superiori a 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- termini perentori non superiori a 15 gg prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica;

## UDIENZA FINALE INUTILE

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

## FASE DECISORIA

SCELTA DI ANTICIPARE FASE SCRITTA FINALE RISPETTO ALL'UDIENZA, CHE PERO' NON E' NEPPURE PIU' DI PC E APPARENTEMENTE NON SERVE A NIENTE

PIU' UTILE MERA ORDINANZA FUORI UDIENZA DI RIMESSIONE IN DECISIONE ALLA SCADENZA DEI TERMINI DELLE MEMORIE FINALI

EPILOGO ORMAI TOTALMENTE SCRITTO

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- **Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili**
- **Nel corso del giudizio di I grado (non meglio specificato)**

## **PRIMO PROVVEDIMENTO SOMMARIO**

- ❖ «Su istanza di parte»
- ❖ «Ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta» (ergo solo di condanna)
- ❖ «quando i **fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate**»
- ❖ NO NATURA CAUTELARE PER MANCATO VAGLIO DEL PERICULUM IN MORA
- ❖ VAGLIO DEL FUMUS STRINGENTE: PROVA FATTI COSTITUTIVI E VEROSIMILE MANIFESTA INFONDATEZZA «DIFESE» IN SENSO LATO DEL CONVENUTO



# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- **Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili**
- **Nel corso del giudizio di I grado (non meglio specificato)**

## **PRIMO PROVVEDIMENTO SOMMARIO**

- ❖ «Ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta»
- ❖ Natura anticipatoria della sentenza di condanna ma senza periculum in mora
- ❖ RECLAMABILE EX ART. 669-TERDECIES C.P.C. e no efficacia di giudicato
- ❖ Coordinamento con ordinanze sommarie 186-bis e ter c.p.c.
- ❖ Problema coordinamento con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinanza ex art. 648 c.p.c.

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- All'esito della prima udienza

## SECONDO PROVVEDIMENTO SOMMARIO

«Ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando:

A) quest'ultima è manifestamente infondata;

B) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 art. 163 c.p.c.

- ❖ RECLAMABILE EX ART. 669-TERDECIES C.P.C. e no efficacia di giudicato

## CRITICA

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- All'esito della prima udienza

## SECONDO PROVVEDIMENTO SOMMARIO

«Ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando:

A) quest'ultima è manifestamente infondata:

- Delibazione di manifesta infondatezza della domanda significa delibazione questione preliminare di merito avente carattere assorbente ex art. 187 c.p.c.
- **Provvedimento inutile** perché giudice ha già il potere di rimessione in decisione, specie a fronte della nuova anticipazione delle memorie prima dell'udienza

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- All'esito della prima udienza

## SECONDO PROVVEDIMENTO SOMMARIO

«Ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando:

A) quest'ultima è manifestamente infondata:

- **Provvedimento privo di una efficacia anche solo provvisoria**, perché processo prosegue fino a sentenza
- Non potrebbe neppure far caducare misura cautelare, perché non è un provvedimento di merito basandosi a sua volta su una mera delibazione
- Neppure funzione deterrente perché convenuto non concilia più

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- All'esito della prima udienza

## SECONDO PROVVEDIMENTO SOMMARIO

«Ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando:

B) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 art. 163 c.p.c.

- Nessuna sommarietà del rilievo
- Vaglio del giudice di insussistenza dei requisiti di editio actionis

Stessa incongruenza: rigetto provvisorio della domanda (e' un non-senso) per di più senza mera delibazione

A tutti gli effetti è una sentenza definitiva di rigetto in rito della domanda

# I due nuovi provvedimenti sommari interinali: art. 1 lett. o-p legge-delega

- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- All'esito della prima udienza

## SECONDO PROVVEDIMENTO SOMMARIO

«Ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando:

B) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) o se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 art. 163 c.p.c.

Provvedimento inutile: se riforma art. 164 c.p.c. e' nel senso della improponibilità o della nullità assoluta e insanabile, giudice rileva d'ufficio e pronuncia direttamente sentenza definitiva di rito

# La novità del RINVIO PREGIUDIZIALE IN CASSAZIONE: ART. 7

Introdotta sulla falsariga del giudizio incidentale di costituzionalità. Esempio di “nomofiliachia diffusa”.

*Possibilità per il **giudice di merito**, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale **ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti**, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.*

Anche Giudice di Pace e Tribunale, oltre alla Corte di Appello.

Questione di diritto deve essere controversa fra le parti.

Sospensione automatica del giudizio di merito in attesa della pronuncia della Cassazione (ipotesi di sospensione c.d. impropria)

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 7

## RINVIO PREGIUDIZIALE IN CASSAZIONE

Presupposti:

- la questione e' esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
- la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
- la questione e' suscettibile di porsi in numerose controversie.

Ricevuta l'**ordinanza**, il Primo Presidente assegna la decisione alla Sezione semplice o alle Sezioni Unite. Se manca dei presupposti, il Primo Presidente dichiara inammissibile l'ordinanza.



# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 7

## RINVIO PREGIUDIZIALE IN CASSAZIONE

*la Corte di cassazione decide **enunciando il principio di diritto** in esito ad un procedimento da svolgere **mediante pubblica udienza**, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con **facolta'** per le **parti di depositare brevi memorie** entro un termine assegnato dalla Corte stessa.*

Il principio di diritto è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stato pronunciato. Conserva tale effetto anche ove il processo si estingua, in senso analogo all'attuale art. 393 c.p.c.

# (Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 1, co. 5

## Rapporti tra COLLEGIO e GIUDICE MONOCRATICO

- ❑ Semplificazione del trasferimento al Collegio di GU e viceversa in fase decisoria
- ❑ In caso di cause connesse e oggetto di riunione prevale il rito collegiale
- ❑ Se necessario mutamento del rito, provvederà il Collegio e gli effetti sostanziali (es. interruzione del termine di prescrizione) e processuali (litispendenza) si produrranno secondo le norme del rito prima del mutamento

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## IMPUGNAZIONE IN GENERALE

- A) il termine breve per impugnare ex art. 325 decorre dalla notifica della sentenza anche per il notificante;
- A) rispetto dei principi e sinteticità, chiarezza e specificità;
- A) art. 334 c.p.c.: impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche se l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile (attualmente solo in caso di inammissibilità, dibattito in giurisprudenza).

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## GIUDIZIO DI APPELLO

- A) Art. 348 *bis* c.p.c.: impugnazione che non ha ragionevole possibilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata con sentenza all'esito di discussione orale. Motivazione semplificata, anche mediante rinvio a precedenti conformi;
- A) riduzione dei casi di c.d. appello rescindente artt. 353 e 354 c.p.c.: la Corte di Appello deve rimettere le parti avanti al giudice di primo grado solo nelle ipotesi di "violazione del contraddittorio, 102 c.p.c., nullità della notificazione dell'atto di citazione;
- A) Ripristinata la figura del Consigliere Istruttore che "dirige" il giudizio d'appello (es. dichiara la contumacia; dispone la riunione degli appelli proposti). Anche nel giudizio di appello memorie scritte da depositarsi anteriormente all'udienza di p.c.

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## GIUDIZIO DI APPELLO

### Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

**Artt. 283 e 351 c.p.c.**

*la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un **giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione** o alternativamente, sulla base di un **grave e irreparabile pregiudizio** derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla **possibilita' di insolvenza di una delle parti** quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro*

Non si prevede nulla circa l'art. 373 c.p.c., sospensione dell'esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione.

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## GIUDIZIO DI APPELLO

### Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Distinzione: efficacia esecutiva (si sospende l'efficacia del titolo e la possibilità di procedere all'esecuzione) esecuzione della sentenza (attività esecutive poste in essere).

Questione: se è già stato eseguito il pignoramento? La procedura resta sospesa, ma il pignoramento non viene revocato. Opportunità di introdurre anche la cessazione di efficacia del pignoramento.

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## GIUDIZIO DI APPELLO

### Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Presupposti più rigorosi, rispetto all'attuale formulazione dell'art. 283 c.p.c., aggiunta la valutazione prognostica di manifesta fondatezza dell'impugnazione.

**Istanza anche pendente il giudizio** a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici **elementi sopravvenuti** dopo la proposizione dell'impugnazione.

Conferma la previsione della sanzione pecuniaria nel caso in cui la l'istanza sia inammissibile o manifestamente infondata.

Confermata la possibilità per il Collegio di concedere la sospensione *inaudita altera parte*.

# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 6

## PROCEDIMENTO DI CORREZIONE

Artt. 287 e 288 c.p.c.

*Le parti che chiedono la correzione della sentenza possono fare richiesta congiunta, da depositare almeno 5 gg prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, il giudice ha facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza.*

Ulteriore ipotesi di correzione (oltre alla omissioni; errore materiale o di calcolo) contestazione dell'attribuzione o quantificazione delle **spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato** entro un **anno** dalla pubblicazione del provvedimento. (es. caso in cui il vincitore nel merito ottenga, però, una compensazione delle spese di lite).



# Il processo di cognizione ordinario riformato, art. 7

## GIUDIZIO DI CASSAZIONE

- A) Soppressione della c.d. Sezione filtro e del procedimento ex art. 380 *bis* c.p.c.;
- B) introduzione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati.

Si passa dalla sezione filtro ad un “procedimento filtro”. Formulazione di una **proposta di definizione del ricorso** da parte del Giudice.

Se nessuna delle parti, ricevuta la proposta, chiede la fissazione dell’udienza entro 20 gg, il **ricorso si intende rinunciato** e la Corte liquida le spese, dichiarando con decreto estinto il procedimento. Si esclude il pagamento del doppio del contributo unificato.

# Il rito semplificato di cognizione

art. 702 bis c.p.c. assume la denominazione di  
***Procedimento semplificato di cognizione***  
collocato nel libro II del c.p.c.

Deciso non più con ordinanza, ma con sentenza

Attore può decidere di introdurre il giudizio nelle forme semplificate in tutti i casi in cui il Tribunale decida in composizione monocratica.

# Il rito semplificato di cognizione

*debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando*

- a) i fatti di causa siano tutti non controversi,
- b) quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione
- c) richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa.

Legislatore delegato dovrà prevedere un'ipotesi di conversione del rito, es. art. 183 bis c.p.c., allorquando l'attore abbia agito nelle forme ordinarie.

# Il rito semplificato di cognizione

*in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilita' del procedimento semplificato.*

Il procedimento semplificato dovrebbe diventare la “strada maestra” per definire la lite.

Rito ordinario, solo quando le risultanze di causa non si prestino ad un’istruzione non semplificata.

Domanda riconvenzionale NON inammissibile, ma che determina la conversione nel rito ordinario.

# Il rito semplificato di cognizione

Il legislatore delegato dovrà disciplinarlo: *mediante l'indicazione di termini e tempi **prevedibili e ridotti** rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e **il maturare delle preclusioni**, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.*

Primi commenti critici al rito semplificato: *sorta di (nuovo) procedimento ordinario di cognizione con termini ridotti.*

Momento in cui il Giudice dovrà disporre il “mutamento del rito”? potrebbe essere la prima udienza, che però si pone a valle delle memorie “istruttorie”. Problema della **parità di trattamento** tra parte attrice e convenuti.

# Art. 1, co. 12 Formula esecutiva

**Abrogazione procedimento per il rilascio della formula esecutiva,** per procedere all'esecuzione forzata sarà sufficiente l'attestazione di conformità della copia al titolo originale.

# Art. 1, co. 17 Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili

## IMPLEMENTATO IL RUOLO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI

- PCT
- PAGAMENTO TELEMATICO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI
- UDIENZE DA REMOTO
- DEFORMALIZZAZIONE ATTI

## (Segue) PCT

- PCT anche nei procedimenti avanti al Giudice di Pace;
- Corte di Cassazione: applicato già dal 31.03.2021 (norma emergenziale) in vigore fino al 31.12.2022 (decreto milleproroghe) – attualmente facoltativo
- Obbligo di deposito di TUTTI gli atti e documenti delle parti assistite dal difensore nelle forme telematiche o altri mezzi tecnologici

### Eccezioni:

solo previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio in caso di Malfunzionamenti o situazioni di urgenza, assicurare tempestiva pubblicità



# **(Segue) Pagamento telematico dei contributi unificati**

Versamento C.U. d.p.r. n. 115/2002 attraverso:

- Pst;
- Pagamento elettronico con carta di debito;
- C/C postale intestato tesoreria dello Stato;
- Acquisto presso rivenditori di valori bollati con rilascio di contrassegno telematico;
- Bonficio

I decreti attuativi dovranno prevedere le modalità di deposito della prova dell'avvenuto pagamento

- Prevedere modalità telematiche anche per le spettante degli UG (anticipazioni per notifiche e attestazioni)

## **(Segue) Pagamento telematico dei contributi unificati**

***il versamento con modalita' diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento.***

## **(Segue) Udienze da remoto**

Riforma attinge alla disciplina emergenziale Covid-19 2020/2021

- Udienze con collegamento a distanza:

*il giudice, fatta salva la possibilita' per le **parti costituite di opporsi**, **puo'** disporre che le udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice** si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del DG per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*

**Anche prima udienza** ove la riforma prevede la comparizione personale delle parti

## **(Segue) Udienze da remoto**

- Trattazione scritta

*fatta salva la possibilita' per le **parti costituite di opporsi**, il giudice **puo', o deve** in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal **deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro **il termine perentorio** stabilito dal giudice;*

## **(Segue) Udienze da remoto**

### Giuramento del CTU

*il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per **il giuramento del CTU**, puo' disporre il deposito telematico di una **dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento** di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile*

Esame del beneficiario nelle procedure di ADS, inabilitazione, interdizione

***di regola** prevista la **comparizione personale** del soggetto destinatario della misura, **con facolta'** per il giudice di **disporre l'udienza in modalita' da remoto** [...], nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura*

## **(Segue) Udienze da remoto**

Udienza per separazione consensuale dei coniugi o cessazione degli effetti civili

*nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio **le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volonta' di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione.***

Udienze da remoto anche per il processo penale

## (segue) Deformalizzazione atti

FORMA PIU' IDONEA A RAGGIUNGERE LO SCOPO

i **provvedimenti del giudice** e gli **atti del processo** per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella **forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo**, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita', stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo [...]

NO SANZIONI DI NULLITA' PER MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE (artt. 156 ss. c.p.c.)

prevedere il divieto di sanzioni sulla validita' degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche **sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico** dell'atto, **quando questo ha comunque raggiunto lo scopo**, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa **tener conto nella disciplina delle spese**

## Art. 1, co. 20 *Notificazioni*

Notificazione degli ATTI in MATERIA CIVILE e STRAGIUDIZIALE **solo a mezzo PEC:**

- destinatario soggetto obbligato a munirsi di indirizzo PEC;
- destinatario è iscritto nell'elenco dei domicili digitali

**UG non può ricevere atto da notificare**, salvo che il richiedente dichiari che la notifica via PEC non sia possibile

- quando la notificazione a mezzo PEC non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, **notificazione esclusivamente mediante inserimento**, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'art. 359 del Codice della crisi d'impresa. La notificazione efficace nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.



## *(Segue) Notificazioni*

Notifica a soggetti non obbligatoriamente muniti di PEC:

**UG**, decreti attuativi dovranno **semplificare il procedimento di notificazione** e favorire l'uso di strumenti informatici

Pagamento telematico delle spettanze; implementare i poteri di attestazione di conformità

## *(Segue) Notificazioni*

Notifica a soggetti non obbligatoriamente muniti di PEC:

**UG**, decreti attuativi dovranno **semplificare il procedimento di notificazione** e favorire l'uso di strumenti informatici

Pagamento telematico delle spettanze; implementare i poteri di attestazione di conformità

# Art. 1, co. 23 Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi

## Art. 118 c.p.c **Ispezione giudiziale**

prevedere anche nei confronti della parte che rifiuta l'ispezione di persone o cose l'applicazione di una **sanzione pecuniaria** (attualmente prevista solo per il terzo) e (oggi solo facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova) **altre conseguenze processuali**.

Anche nell'ipotesi **ex art. 210 c.p.c.**

Art. 96 c.p.c.: anche **Amministrazione della Giustizia danneggiata** nei casi di responsabilità aggravata. Somma di denaro a favore della Cassa ammende.

---

**Docente: Raffaella Muroi**

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano